



COMUNE DI CURSI
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI
TRIBUTI LOCALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2011, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e di Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data del 31/12/2011 risultano essere definite.
4. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ART.2

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che, alla data del 31.12.2011, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2011, anche in caso di avvenuta notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione previsti dall'art. 11, del d.lgs.n.504 del 1992 ma non definiti, possono definire i rapporti tributari relativi di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1 comma 161 L.296/2006, con il versamento dell'imposta dovuta o della maggiore

imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo - con riferimento all'unità immobiliare) per i quali è prevista una sanzione pari al 10% del tributo evaso.

2. Ai fini di cui al comma precedente, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, dal 01/06/2012 al 30/09/2012, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1 comma 161 L.296/2006.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art.10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART.3

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. I soggetti passivi della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani che, alla data del 31.12.2011, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art.70, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2011, anche in caso di avvenuta notifica degli avvisi di accertamento previsti dall'art.71, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ancora non definiti, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1 comma 161 L.296/2006, mediante il versamento di una somma pari alla tassa o alla maggiore tassa dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo - con riferimento all'unità immobiliare) per i quali è prevista la sanzione pari al 10% del tributo evaso.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, dal 01/06/2012 al 30/09/2012, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la

quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art.70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. Ai fini della quantificazione del tributo da versare si dovrà tenere conto anche dell'addizionale e della maggiorazione ex ECA fino all'anno 2010, di cui all'art. 3, comma 39, della Legge 28.12.1995, n. 549, fissata nella misura del 10% del tributo netto dovuto, nonché del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19, comma 5, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, che è fissato nella misura del 5% .

ART. 4
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN
MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

1. I soggetti passivi della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che, alla data di approvazione del presente regolamento, non hanno presentato la denuncia prevista dall'articolo 50, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa o che, pur non essendo tenuti alla presentazione della denuncia, nel caso di occupazione temporanea, non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1 comma 161 L.296/2006, con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa, ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista la sanzione pari al 10% del tributo evaso;
2. I soggetti passivi della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'articolo 50, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti o che, pur non essendo tenuti alla presentazione della denuncia, nel caso di occupazione temporanea, non hanno versato la tassa dovuta o

la diversa maggiore tassa, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1 comma 161 L.296/2006, con versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista la sanzione pari al 10% del tributo evaso.

CAPO II

Definizione agevolata degli atti impositivi

ART. 5

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI,

1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazioni e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art.21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, possono essere definiti con il versamento di una somma pari all'imposta dovuta o alla maggiore imposta con esclusione di interessi e della sanzione amministrativa ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista la sanzione pari al 10% del tributo evaso.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, dal 01/06/2012 al 30/09/2012, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Capo III

Definizione agevolata delle liti pendenti

ART. 6

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI,

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli Immobili, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data del 31/12/2011, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari all'imposta dovuta o alla maggiore imposta con esclusione di interessi e della sanzione tributaria ad eccezione degli evasori totali (contribuenti che non hanno mai né presentato la dichiarazione né pagato il tributo) per i quali è prevista la sanzione pari al 10% del tributo evaso.
2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, dal 01/06/2012 al 30/09/2012, del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione va allegata in originale all'istanza di definizione.
4. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
5. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

Capo IV

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART. 7

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA , DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Per poter aderire alla definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Corsi, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 01/06/2012 al 30/09/2012, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (nel qual caso farà fede la data di spedizione) , un'istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata. L'istanza deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi del Comune di Corsi e deve essere compilata in ogni sua parte indicando dettagliatamente:

- la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
- l'indicazione delle somme versate;
- gli estremi del versamento eseguito;

L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fall., ecc.).

Alla predetta istanza va inoltre allegata, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, l'attestazione originale del versamento dovuto.

L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:

- relativamente all'I.C.I.: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
- relativamente alla T.A.R.S.U.: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con riferimento all'unità immobiliare, eventualmente corredata dalla fotocopia in scala delle planimetrie dell'immobile oggetto del condono;
- relativamente alla T.O.S.A.P.: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.

Il pagamento dell'imposta/tassa o della maggiore imposta/tassa dovuta va effettuato :

- mediante versamento con bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Corsi n.
12083739
- tramite bonifico bancario presso BANCA POPOLARE PUGLIESE
Codice IBAN IT29H0526279748T20990000051

Nella causale del bollettino di conto corrente/bonifico devono essere specificati i seguenti elementi:

- indicazione di "CONDONO FISCALE";
- Tributo (ICI , TARSU o TOSAP);
- Anno/i oggetto del condono;
- Numero Rata (eventuale);
- scadenza rata (eventuale).

4. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata per ogni singolo tributo o per sommatoria di più tributi è pari o superiore ad € 300,00, su richiesta del contribuente l'importo dovuto può anche essere versato ratealmente, secondo le seguenti modalità previste dal Regolamento Generale delle entrate comunali, art. 27 comma 1,:

- a) la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e l'attestazione originale del versamento va allegata all'istanza di definizione a pena di decadenza;
- b) le altre rate concordate, dovranno essere versate con l'applicazione degli interessi legali; una volta effettuato il pagamento entro i termini di scadenza stabiliti per ogni rata, i soggetti interessati devono esibire all'Ufficio Tributi, entro lo stesso termine, l'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la presentazione dell'istanza unitamente al pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata.

Le rate successive alla prima eventualmente non versate saranno maggiorate della sanzione amministrativa del 30% e degli interessi legali e saranno rimosse coattivamente mediante iscrizione a ruolo; alternativamente, l'Ente può procedere alla riscossione coattiva anche mediante l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 39.

Con la presentazione dell'istanza di definizione agevolata il contribuente dichiara implicitamente di accettare la disposizione di cui al presente comma.

6. Per i casi contemplati dal precedente comma non può essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del DLgs. 472/97.

7 . L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate dalla data di approvazione del presente regolamento a quella di pubblicazione del presente regolamento.

8. I versamenti delle somme dovute in base alla definizione agevolata non sono compensabili con eventuali crediti vantati dai contribuenti.

ART.8

CONTROLLO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità e completezza dei dati contenuti nella istanze di definizione agevolata e, in caso di omissione del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento e/o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.
2. L'ufficio tributi qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva, può richiedere l'integrazione di documenti o dati.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo ed invio della relativa attestazione all'Ufficio tributi, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori.

ART.9

GESTIONE DEL SERVIZIO

Per la gestione di tutti i servizi e gli adempimenti previsti da questo regolamento è previsto l'accantonamento di un fondo incentivante per il personale pari al 10% delle somme effettivamente riscosse per ogni anno finanziario.

ART.10

ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della legge 28 dicembre 2001, n.448 entra in vigore nei termini di legge.
2. L'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

3. L'Amministrazione, con deliberazione della giunta comunale, si riserva la facoltà in caso di necessità e/o opportunità di prorogare i termini del presente condono.